




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E
RICERCA (ART. 1, COMMA 173, L. N.266/2005)

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE NELLA MATERIA
DEGLI INCARICHI ESTERNI (ART.3, COMMA 56, L. N.244/2007)

ANNO 2025





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E
RICERCA (ART. 1, COMMA 173, L. N.266/2005)**

**ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE NELLA MATERIA
DEGLI INCARICHI ESTERNI (ART.3, COMMA 56, L. N.244/2007)**

ANNO 2025

Magistrato Relatore:

Referendario Lorena Chiacchierini

Funzionario:

Dott.ssa Diana Tramma



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 42/2026/SRCPIE/VSG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario-relatore

nella Camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;

Visto l'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ss.mm.ii;

Vista la Legge 14 marzo 2013, n.33;

Visto l'art. 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000 e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, "Programma delle attività di controllo anno 2025";

Viste le deliberazioni nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR, con le quali questa Sezione ha dettato una serie di precisazioni nella materia del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista l'ordinanza n. 6 del 13 aprile 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio per deliberare sul referto avente ad oggetto "Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca (art. 1, comma 173, l. n.266/2005) esercizio della potestà regolamentare nella materia degli incarichi esterni (art.3, comma 56, L. N.244/2007)"

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Lorena Chiacchierini,

DELIBERA

di approvare l'allegato referto inerente gli "Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca (art. 1, comma 173, l. n.266/2005) e l'esercizio della potestà regolamentare nella materia degli incarichi esterni (art.3, comma 56, L. N.244/2007)".

DISPONE

che la presente deliberazione e l'annessa relazione siano trasmesse a cura della Segreteria della Sezione:

- al Presidente della Regione Piemonte, con invito a darne la massima diffusione presso gli enti strumentali;
- alla Città Metropolitana di Torino;
- alle Province della Regione Piemonte;
- alle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere della Regione Piemonte;
- Al Consiglio delle Autonomie Locali, con invito a darne la massima diffusione presso gli enti locali;
- All'Università di Torino;
- Al Politecnico di Torino;
- All'Università del Piemonte Orientale;
- All'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino;
- all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- a IRES Piemonte;
- all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e Valle d'Aosta.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 15 aprile 2026.

Il Relatore

f.to Dott.ssa Lorena Chiacchierini

Il Presidente

f.to Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **30 aprile 2026**

Il Funzionario preposto

f.to Margherita Ragonese

Sommario

1. INTRODUZIONE E PREMESSE GENERALI.....	2
2. IL CONTROLLO SUI REGOLAMENTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI.....	9
2.1 Profili generali sui regolamenti relativi al conferimento di incarichi esterni.....	9
2.2 La metodologia di analisi e di controllo	12
2.3 Le criticità evidenziate nelle deliberazioni adottate dalla Sezione	13
2.4 Gli esiti del controllo e l'adozione delle misure correttive da parte degli Enti controllati	19
3. IL CONTROLLO SUGLI ATTI DI SPESA (ART. 1, COMMA 173, DELLA LEGGE 266/2005).	22
3.1 Profili generali sugli atti di spesa inerenti al conferimento di incarichi esterni.....	22
3.2 Metodologia di analisi adottata dalla Sezione	25
3.3 Gli ambiti di potenziale criticità attenzionati.....	28
3.4 Atti pervenuti e non soggetti a controllo ex art. 1 co. 173	33
SINTESI CONCLUSIVA	36

1. INTRODUZIONE E PREMESSE GENERALI

Nell'ambito della disciplina degli incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni, le Sezioni regionali della Corte dei conti sono titolari di funzioni di controllo articolate su due livelli.

Il primo vede come destinatari del controllo gli enti locali e riguarda l'esercizio della potestà regolamentare di questi nella materia degli incarichi esterni, ai sensi dell'art.3, comma 56, della L. 24-12-2007 n. 244: gli enti locali devono fissare, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicare a tutte le tipologie di prestazioni. Il successivo comma 57 dispone che *“le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione”*.

Il secondo livello di controllo è invece previsto per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che conferiscono incarichi a soggetti esterni ed attiene, per un verso, alle singole determinazioni di affidamento i cui importi superino la soglia dei cinquemila euro, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che devono essere trasmesse alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione: *“Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”*. L'obbligo di trasmissione è dunque previsto per gli atti di spesa di cui al comma 9: *“[...]per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati [...]”*; al comma 10: *“[...]per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza [...]”*; al comma 56: *“[...] per incarichi di consulenza”* e al comma 57: *“[...] contratti di consulenza”*.

Sul punto la norma fa riferimento alla “spesa” posta a carico dell’amministrazione. Se si adottasse una nozione di “spesa” riferita esclusivamente all’esborso subito dall’Ente pubblico, se ne potrebbe dedurre che l’importo di euro 5.000,00 vada considerato al lordo di eventuali oneri tributari e contributivi, così comportando una soggezione a trasmissione anche di atti portanti in concreto un compenso inferiore alla soglia. Tuttavia, questa Sezione ha ritenuto di fare propria una nozione di “atto di spesa” che faccia riferimento al compenso in concreto versato al professionista e che pertanto la cifra rilevante ai fini del superamento o meno della soglia di rilevanza debba essere quella del compenso, al netto di oneri di Legge (deliberazione n. 54/2021/SRCPIE/INPR).

Ciò chiarito, appare necessario sottolineare che il controllo sulla gestione, da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, ha lo scopo di stimolare processi di autocorrezione nelle amministrazioni, si concentra sul monitoraggio degli interventi gestionali evidenziando inefficienze, diseconomicità e scostamenti rispetto agli obiettivi fissati, permettendo altresì alle amministrazioni di correggere tempestivamente eventuali non conformità ai parametri normativi ed eventuali disfunzioni, prevedendo inoltre una verifica anche in fase di *follow up*.

Si evidenzia come sussista un collegamento sinergico all’interno delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti che si manifesta anche nei diversi ambiti dei controlli di competenza delle Sezioni regionali. Questo determina ricadute anche nel processo virtuoso di generazione di poteri autocorrettivi delle amministrazioni controllate. Come verrà esposto in seguito, è accaduto, infatti che, nell’ambito del controllo finanziario sugli enti locali, siano state evidenziate situazioni meritevoli di approfondimento anche dal punto di vista della legittimità e regolarità di disposizioni regolamentari sugli incarichi esterni o di atti di spesa prima dell’invio alla Sezione da parte dell’ente controllato, dando così modo all’Ente di correggere l’attività amministrativa conformandola alle norme di legge già durante il contraddittorio della fase istruttoria.

Ciò premesso, si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli atti di spesa ricevuti nell’anno 2025 da parte delle Amministrazioni tenute all’obbligo di trasmissione.

Ente	Protocollo	Atto	Data atto	Oggetto
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	18/12/2024	Atto di conferimento di incarico
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	09/01/2025	Atto di conferimento di incarico
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	11/02/2025	Atto di conferimento di incarico
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	12/02/2025	Atto di conferimento di incarico
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	20/05/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL NOVARA	5232/25	466	04/07/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	31/25	447	17/12/2024	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	35/25	456	20/12/2024	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	132/25	489	30/12/2024	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	854/25	66	30/01/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	2010/25	187	20/03/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	2227/25	205	31/03/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	2876/25	261	18/04/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	6469/25	610	15/09/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	8091/25	698	08/10/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	13280/25	754	24/10/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	128/25	491	30/12/2024	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	1793/25	150	10/03/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	2046/25	193	25/03/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	2873/25	258	18/04/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	4102/25	326	22/05/2025	Atto di conferimento di incarico
ASL TO 5	4540/25	384	09/06/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	73	15/01/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	320	17/02/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	429	05/03/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	596	31/03/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	672	11/04/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	780	29/04/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	866	13/05/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1059	11/06/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1067	12/06/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1168	25/06/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1918	04/11/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1988	13/11/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1989	13/11/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	2008	15/11/2025	Atto di conferimento di incarico
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	2266	19/12/2025	Atto di conferimento di incarico
Città della salute	13240/25	1383	22/10/2025	Atto di conferimento di incarico
Comune di Caluso	888/25	84	01/10/2025	Regolamento sugli incarichi
Comune di Cuneo	102843/24	2314	06/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Cuneo	102843/24	2410	16/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

Comune di Cuneo	5333/25	882	21/05/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Cuneo	77967/25	1677	19/09/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Cuneo	107808/25	2449	15/12/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Cuneo	107808/25	2536	18/12/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Cuneo	1027/26	1931	21/10/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Cuneo	1363/26	2566	23/12/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Ivrea	42268/25	735	25/09/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Comune di Mezzomerico	2395/25	3	19/03/2025	Regolamento sugli incarichi
Comune di Novi Ligure	628/25	298	30/12/2024	Regolamento sugli incarichi
Comune di Volpiano	4262/25	67	22/05/2025	Regolamento sugli incarichi
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime	9461/25	587	10/11/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	149	02/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	152	04/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	160	10/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	162	11/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	164	12/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	165	13/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	167	16/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	171	17/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	111/25	173	18/12/2024	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	878/25	6	22/01/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	878/25	7	23/01/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	878/25	9	28/01/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	1570/25	12	04/02/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	1570/25	13	06/02/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	1570/25	14	06/02/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	2170/25	30	19/03/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	2170/25	34	25/03/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	2170/25	36	27/03/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	3340/25	43	07/04/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	3340/25	44	07/04/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	3340/25	46	10/04/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	4366/25	52	08/05/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	4366/25	55	12/05/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	4366/25	65	26/05/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	4366/25	64	27/05/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	5139/25	69	05/06/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	5139/25	70	06/06/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	5139/25	78	11/06/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	5660/25	98	25/07/2025	Atto di conferimento di incarico

IRES Piemonte	5660/25	99	25/07/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	5660/25	100	25/07/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	5660/25	102	30/07/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	5660/25	103	31/07/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	6060/25	106	01/08/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	6060/25	109	05/08/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	6060/25	111	05/08/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	7318/25	119	17/09/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	7318/25	120	19/09/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	12529/25	128	22/10/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	12529/25	129	22/10/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	12529/25	130	22/10/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	12529/25	131	22/10/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	13246/25	134	04/11/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	13246/25	142	27/11/2025	Atto di conferimento di incarico
IRES Piemonte	Inviato contestualmente agli atti di spesa			Regolamento sugli incarichi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	6641/25	177	03/06/2025	Atto di conferimento di incarico
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	6639/25	182	06/06/2025	Atto di conferimento di incarico
Regione Piemonte	490/25	249	05/08/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	258	13/08/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	259	13/08/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	261	14/08/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	270	05/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	276	17/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	277	17/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	287	19/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	289	20/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	290	20/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	292	24/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	306	04/10/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	311	08/10/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	319	14/10/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	356	04/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	388	14/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	389	15/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	397	19/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

Regione Piemonte	490/25	402	19/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	403	19/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	415	27/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	416	28/11/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	438	05/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	451	09/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	473	12/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	483	16/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	489	17/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	493	18/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	503	19/12/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	19	29/01/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	43	25/02/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	44	25/02/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	68	14/03/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	2553/25	69	18/03/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	74	21/03/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	82	28/03/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	87	31/03/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	96	04/04/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	109	17/04/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	110	18/04/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	112	23/04/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	4141/25	105	16/04/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	490/25	352	29/09/2024	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	23236/25	505	11/11/2025	Spese per relazioni, pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Regione Piemonte	13158/25	311	10/12/2025	Atto di conferimento di incarico
UPO Università degli Studi del Piemonte Orientale	9379/25	delibera 10/25 di ratifica decreto 1927/25	22/10/2025	Atto di conferimento di incarico

Tabella n.1: elenco degli atti di spesa e dei regolamenti ricevuti nel 2025

Nel complesso, nell'anno 2025 sono stati trasmessi n. 5 regolamenti dai Comuni di Nichelino (TO); Caluso (TO); Mezzomerico (NO); Novi Ligure (AL); Volpiano (TO) e n. 145 atti di spesa dalle seguenti Amministrazioni pubbliche: Accademia Albertina di Belle

arti di Torino; ASL di Novara; ASL TO5; Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; Comune di Cuneo; Città della Salute; Comune di Ivrea; Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime; IRES Piemonte-Istituto di Ricerche Economico Sociali; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; Regione Piemonte; UPO Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Il presente Referto ha ad oggetto l'attività che la Sezione regionale di controllo ha svolto relativamente ai regolamenti sugli incarichi esterni pervenuti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e agli atti di spesa, sempre per incarichi esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 173, Legge n. 266 del 23 dicembre 2005. L'attività di controllo è terminata nel mese di marzo 2026 con la chiusura delle istruttorie espletate nel 2025 ed ancora in corso di definizione e con l'adozione della deliberazione n. 12/2026/SRCPIE/REG.

Il Referto non comprende gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art. 1 comma 10 legge finanziaria per il 2006) sebbene anche questa tipologia di spese sia stata comunque oggetto di controllo da parte di questa Sezione che ha svolto attività di istruttoria con metodologia a campione, come rappresentato nella sottostante tabella.

Ente	Protocollo Cdc	Atto	Data atto
Comune di Cuneo	102843/24	2410	16/12/2024
Comune di Cuneo	5333/25	882	21/05/2025
Comune di Cuneo	77967/25	1677	19/09/2025
Regione Piemonte	490/25	289	20/09/2024
Regione Piemonte	4141/25	82	28/03/2025

Tabella n.2: le istruttorie di controllo sugli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

2. IL CONTROLLO SUI REGOLAMENTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

2.1 Profili generali sui regolamenti relativi al conferimento di incarichi esterni

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze. Lo stesso aggregato normativo ha avuto cura di modificare il comma *6ter* dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale i principi di cui al comma 6 costituiscono norma parametro per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali menzionati dall'articolo 110 comma 6 del TUEL (vale a dire, la sezione del regolamento che disciplina le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità").

Tali disposizioni regolamentari, ai sensi del successivo comma 57, devono essere trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (sin dalla delibera n. 6/AUT/2008 della Sezione delle Autonomie), tale invio è finalizzato all'espletamento delle funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Il controllo espletato non incide sull'efficacia dell'atto, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, finalizzato al confronto tra il regolamento adottato dall'Ente e i parametri normativi vigenti in un'ottica che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, conduca all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'Ente (sentenze nn. 228/2017, 39/2014, 60/2013 e 198/2012).

I presupposti di legittimità del ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, sono specificamente enucleati dall'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

La linea interpretativa in proposito è da sempre alquanto restrittiva in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria

organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali, negli stretti limiti previsti dalla Legge, possono ricorrere all'impiego di personale esterno.

A tal fine il comma 5bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto proprio dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *“di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”*, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale e, se del caso, dirigenziale del funzionario stipulante. L'entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell'art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che per ultima è intervenuta a modificare l'art.22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75). Pertanto solo fino al 30 giugno 2019 le amministrazioni pubbliche hanno potuto ricorrere a tale tipologia contrattuale, nel rispetto degli altri parametri normativi; da ciò consegue che eventuali menzioni di contratti di collaborazioni personali, continuative ed organizzate dal committente, se anche non oggetto di esplicita espunzione dal testo regolamentare, devono considerarsi già suscettibili di doverosa disapplicazione per mancanza della base normativa primaria legittimante, a partire dal 1° luglio 2019, data di entrata in vigore del citato comma 5bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001.

In linea generale va ribadito che i presupposti di Legge necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, come tratteggiati dal comma 6 dell'articolo 7 citato, sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga

dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione (non è più richiesto il "luogo" proprio per evitare equivoci connessi all'assimilabilità delle collaborazioni coordinate e continuative al rapporto di lavoro subordinato, suscettibile di ingenerare affidamento tutelabile in capo al prestatore);

e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 114/2019 che ribadisce quanto già affermato dalla Sezione della Lombardia con le pronunce nn. 213/2009/PAR e 506/2010/PAR).

Inoltre, a mente del comma *6bis* dell'articolo 7 D.Lgs. n. 165/2001 citato, le pubbliche amministrazioni sono tenute a disciplinare e a rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, *"procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione"*.

L'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti delle disposizioni regolamentari approvate è previsto unicamente a carico degli enti locali, in forza del riferimento esplicito operato dalla Legge (art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007) al regolamento di cui all'articolo 89 del TUEL, tuttavia, ciò non preclude alla Corte dei conti il controllo sui regolamenti adottati da enti e amministrazioni diverse da quelle previste dall'art. 2 del TUEL (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di comuni).

È infatti sufficiente che un Ente sia soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, e quindi al controllo sugli atti di spesa concernenti gli incarichi esterni, per consentire a questa Sezione il sindacato, negli stretti limiti individuati dal Legislatore e dalla giurisprudenza, sulle disposizioni regolamentari che l'Ente si è autoimposto ai fini del conferimento di quei medesimi incarichi. Tale controllo ben potrà essere azionato ogniqualvolta, dall'analisi degli incarichi trasmessi, o conosciuti dall'Ufficio, emerga la

necessità di scrutinare la conformità a Legge delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente in questa materia.

2.2 La metodologia di analisi e di controllo

Stante quanto esposto, questa Sezione ha svolto un controllo su tutti i regolamenti trasmessi dagli enti locali interessati dall'obbligo di comunicazione, nonché ha effettuato approfondimenti sulle disposizioni regolamentari degli enti che hanno trasmesso atti di spesa ai sensi degli artt.1 comma 173 della legge 266/2005 e 1, comma 9, 56 e 57 della legge n. 266/2005 (consulenze, studi, ricerche), all'interno di procedimenti istruttori avviati su atti di conferimento di incarico trasmessi.

Gli elementi di analisi su cui si è concentrato il controllo della Sezione sono quelli perimetrati dalla normativa primaria ed oggetto di pronunciamenti in sede giurisprudenziale. In particolare, sono stati analizzati i seguenti aspetti di legalità - regolarità: la trasmissione del regolamento di cui all'art. 3, c.56 L. n.244/2007 entro trenta giorni dalla adozione (c.57); l'assenza di fattispecie contrattuali individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex comma 5bis, art. 7, D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; la programmazione e la pubblicità della procedura pubblica comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; la previsione di deroghe alle procedure comparative conformi alla normativa; la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (per gli Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti); la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.; la ricognizione reale e circostanziata circa l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi; la previsione del carattere di eccezionalità, straordinarietà e durata temporanea degli incarichi; la previsione della possibilità di proroga di un incarico originario solo per concludere iter progettuali; la predeterminazione dei compensi; la previsione dell'esplicitazione del contenuto dettagliato e specifico dell'attività oggetto dell'incarico che deve aderire ad obiettivi e progetti specifici e determinati e coerente con le funzionalità e le competenze dell'Amministrazione; il riferimento alle attività istituzionali previste nel programma

annuale degli incarichi approvato dal Consiglio dell'Ente, ex art. 3, comma 55 L. n. 244/2007 e la coerenza degli incarichi affidati con il medesimo; la previsione della pubblicazione tempestiva dell'incarico sul sito web istituzionale dell'Ente e, infine, l'invio del contratto di prestazione d'opera stipulato con l'incaricato e suo curriculum vitae. La sussistenza all'interno delle disposizioni regolamentari degli elementi descritti e la loro conformità alla legge costituiscono gli elementi necessari per il controllo sostanziale da parte della competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

2.3 Le criticità evidenziate nelle deliberazioni adottate dalla Sezione

Si dà atto che, con riferimento a tale oggetto di controllo, nel periodo considerato in premessa (regolamenti pervenuti nell'anno 2025)¹, sono state adottate le seguenti deliberazioni, che hanno avuto origine sia dai regolamenti inviati dai Comuni per espressa previsione normativa (art. 3 comma 56 e 57 della Legge n. 244/2007), sia dal controllo sugli atti di spesa inviati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge n.266/2005:

- 47_2025_SRCPIE_REG Comune di Novi Ligure (AL);
- 73_2025_SRCPIE_REG Comune di Mezzomerico (NO);
- 111_2025_SRCPIE_REG Comune di Volpiano (TO);
- 118_2025_SRCPIE_REG Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo;
- 12_2026_SRCPIE_REG Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime.

L'esame dei regolamenti dei Comuni di Nichelino e Caluso non ha evidenziato criticità.

Con riferimento agli altri Comuni ed Enti, i principali rilievi formulati in esito alle istruttorie e le non conformità accertate nelle deliberazioni rispetto alla normativa primaria hanno riguardato gli ambiti di seguito descritti.

¹ Le deliberazioni nn. 21_2025_SRCPIE_REG Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT); 27/2025/SRCPIE/REG Comune di Alessandria (AL) e 75/2025/SRCPIE/VSG non sono ricomprese nel referto in quanto afferenti a regolamenti e ad un atto di spesa pervenuti e istruiti nell'anno solare 2024.

Competenza all'adozione del Regolamento per l'affidamento di incarichi o consulenze

La competenza all'adozione del Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni all'amministrazione appartiene alla Giunta comunale, ex art 48 comma 3 TUEL, e non al Consiglio Comunale che ha competenza nelle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 42 TUEL. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze. Il Regolamento degli incarichi esterni all'amministrazione viene considerato una derivazione di quello che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi: ne consegue che la sua deliberazione sia di competenza della Giunta comunale (deliberazione n. 73/2025/SRCPIE/REG).

Titolarità della facoltà di conferimento dell'incarico

La Sezione ha ribadito la non conformità alla normativa primaria del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma che attribuisca alla Giunta la facoltà di conferire incarichi con propria deliberazione, previa determinazione a contrattare da parte del dirigente, rilevando un'anomala commistione tra le funzioni dell'organo politico e quelle afferenti alla dirigenza o in generale agli organi amministrativi dell'Ente nell'esercizio di atti di c.d. amministrazione attiva loro spettanti. Il Collegio ha invitato l'Ente ad una riformulazione del disposto regolamentare in modo più aderente alla distinzione tra atti di indirizzo politico ed atti di amministrazione, rispettosa delle funzioni attribuite agli organi comunali dal TUEL (deliberazione n. 73/2025/SRCPIE/REG).

L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente

Nelle deliberazioni n. 47/2025/SRCPIE/REG e n. 73/2025/SRCPIE/REG la Sezione ha affrontato il tema dell'ampliamento delle ipotesi di contratti a soggetti esterni sulla base di presupposti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, ritenendoli non conformi alla

normativa che richiede la previa accertata e motivata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. La mera difficoltà operativa oppure la condizione cronica di carenza di personale in servizio rispetto ai fabbisogni non integra il concetto di impossibilità oggettiva di utilizzo del personale interno. Le due pronunce hanno ribadito che, in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente, al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno, l'amministrazione non potrà limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio come ad esempio facendo riferimento a motivazioni quali: *"il personale è totalmente impegnato nell'attività istituzionale ordinaria o che risulta insufficiente per conseguire gli obiettivi"*, ma è tenuta a dare conto dell'intervenuto accertamento in concreto circa l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente in servizio².

Possibilità di derogare alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi

Il contenuto di alcune disposizioni regolamentari ha presentato criticità in rapporto ai principi di massima partecipazione, concorrenza e trasparenza. In taluni casi, veniva prevista la possibilità di conferire incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure comparative, previamente rese pubbliche, sulla base della sola occasionalità dell'incarico o alla modica entità del compenso (deliberazione nn. 73/2025/SRCPIE/REG, 118/2025/SRCPIE/REG, 12/2026/SRCPIE/REG).

Il mancato rispetto dei principi innanzi citati di massima partecipazione, concorrenza e trasparenza, è stato riscontrato anche in occasione di ricorso a graduatorie già formate precedentemente, per incarichi aventi ad oggetto prestazioni similari. La deliberazione 47/2025/SRCPIE/REG, ha affermato la non conformità all'art. 7, comma 6 *bis*, del D.Lgs. n. 165/2001 delle ipotesi regolamentari di conferimento diretto degli incarichi senza il previo esperimento della procedura comparativa, con la previsione di graduatorie utilizzabili a scorrimento, entro 36 mesi per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni analoghe o simili.

² Sul punto si veda anche la deliberazione n. 27/2025/SRCPIE/REG.

L'esperimento della previa procedura comparativa è dunque un presupposto di legittimità ineludibile, mentre i casi di affidamento diretto debbono costituire un'eccezione.

Sul tema, questa Sezione regionale di controllo si è espressa con le deliberazioni n. 47/2025/SRCPIE/REG, n. 73/2025/SRCPIE/REG, n. 111/2025/SRCPIE/REG e n. 118/2025/SRCPIE/REG³.

Nella deliberazione n. 12/2026/SRCPIE/REG, la Sezione ha ricordato quanto deliberato nelle pronunce nn. 61/2014/REG, 122/2014/REG, 48/2015/REG, 80/2019/REG e ancor più recentemente (deliberazioni nn. 17, 18, 25 e 79 del 2020) ribadendo che, a differenza di quanto previsto in materia di contratti pubblici, la disciplina degli incarichi non prevede procedure selettive differenziate a seconda dell'importo della prestazione, e che l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le "procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione" non sorge in riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo, ma risulta generalizzato.

Il Collegio ha ritenuto che non possa ritenersi conforme a legge, quindi, la previsione di affidamenti di incarichi, senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario.

Inoltre, il Collegio ha avuto modo di raccomandare che gli oneri di pubblicizzazione siano rispettati ed ha invitato a stabilire un termine congruo di permanenza della pubblicazione dell'*Avviso* di selezione della procedura di affidamento degli incarichi, nell'Albo on line del sito web istituzionale (del. n. 12/2026/SRCPIE/REG).

³ Con deliberazione n. 21/2025/SRCPIE/REG si affermava, altresì, l'illegittimità di clausole ripetitive e vagamente tautologica, laddove esse possano portare ad interpretazioni estensive lesive dei principi suesposti. Nel particolare caso trattato, l'amministrazione si sarebbe riservata la facoltà di procedere al conferimento diretto dell'incarico, allorché "*l'incarico sia da attribuire a professionalità di chiara e riconosciuta esperienza e professionalità*". L'espressione utilizzata risultava, tuttavia, ripetitiva e vagamente tautologica poiché la "*chiara e riconosciuta esperienza e professionalità*" costituirebbe già di per sé uno dei requisiti richiesti per ogni incarico professionale a soggetti esterni all'amministrazione. Ne sarebbe conseguito che, con tale clausola, sarebbe stato possibile eludere l'obbligo di previa procedura comparativa pressoché in tutti i casi in cui l'amministrazione avesse ritenuto di necessitare di una professionalità esterna altamente qualificata. Il collegio ha ritenuto pertanto la clausola, ove meramente riproduttiva della nota e ammissibile ipotesi di "*unicità della prestazione ottenibile sotto il profilo soggettivo*" (già prevista), superflua; ove, invece, attributiva di un significato più lato e idoneo a comprendere la generalità degli ambiti professionali, in contrasto con il dato normativo. Indipendentemente dal percorso logico interpretativo, si è dovuta disporre l'eliminazione della clausola dall'articolato regolamentare.

La proroga degli incarichi

La Sezione ha avuto modo di ribadire il carattere eccezionale dell'istituto della proroga degli incarichi, disciplinata dall'art. 7, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 165/2001, ritenendo non conformi alla normativa quei regolamenti che consideravano la proroga del contratto quale ipotesi generale e non quindi eccezionale e perciò stesso limitata ai casi tassativi previsti dalla legge. La Sezione ha inoltre ribadito che la eventuale proroga è ammessa solo qualora i ritardi nell'esecuzione dell'incarico non siano imputabili al collaboratore e fermo restando la misura del compenso pattuito (deliberazioni n. 47/2025/SRCPIE/REG, n. 111/2025/SRCPIE/REG, n. 118/2025/SRCPIE/REG).

Le collaborazioni coordinate e continuative

Il comma 5-bis dell'art. 7, D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *“di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”*, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale - e, se del caso, dirigenziale - del funzionario stipulante. Con la deliberazione n. 111/2025/SRCPIE/REG la Sezione ha evidenziato la persistenza di riferimenti oramai desueti ai contratti individuali di *“collaborazione coordinata e continuativa”*, per legge non più stipulabili, invitando l'amministrazione ad espungere ogni riferimento in merito.

La valutazione dell'Organo di revisione

Un'ulteriore problematica riguarda la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, nei casi espressamente previsti dall'art. 42 della legge 311/2004 (L. finanziaria 2005). Sul punto, come già affermato nella deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR, le disposizioni della legge 311/2004, concernenti la valutazione dell'organo interno di revisione, non sono state né abrogate esplicitamente dalla finanziaria per l'anno 2006 né sono incompatibili con la disciplina intervenuta successivamente, pertanto tale obbligo permane. L'obbligo di verifica da parte dell'organo di revisione riguarda il singolo atto di spesa e assolve a finalità nettamente distinte da quelle affidate al controllo sulla gestione di pertinenza della magistratura contabile. L'intervento del revisore contabile è

necessario quale titolare di funzioni di controllo interno all'Ente e di raccordo con gli organi di controllo (deliberazione n. 111/2025/SRCPIE/REG).

I casi di affidamento diretto

La Sezione ha avuto modo di esprimersi sul tema delle c.d. attività o prestazioni complementari con la deliberazione n. 73/2025/SRCPIE/REG, ribadendo che questo tipo di prestazioni non possono giustificare un affidamento diretto. Si evidenzia, infatti, come la categoria delle "prestazioni complementari" non risulti prevista dal dettato dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. La Legge, invece, richiede che siano preventivamente determinate "durata, oggetto e compenso della collaborazione" e che perciò non siano ammissibili prestazioni ulteriori che esorbitino dall'oggetto originario. Inoltre, il testo dell'art. 7, comma 6 lettera c), oltre a esigere la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione, ne vieta il rinnovo, consentendo in via eccezionale la proroga dell'incarico originario "al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico". Non risulta configurabile, quindi, una "prestazione complementare" a quella principale che autorizzi l'affidamento diretto in deroga alle regole di previa pubblicazione dell'avviso di selezione.

Sempre in tema di affidamento diretto, la Sezione ha riaffermato che motivazioni di carattere finanziario, oppure ragioni di urgenza, non giustificano la modalità di affidamento diretto neanche quando l'urgenza possa derivare dall'attuazione di un programma finanziato o cofinanziato dall'UE. Con deliberazione n. 73/2025/SRCPIE/REG, è stato richiamato l'orientamento generale della giurisprudenza giuscontabile, a mente della quale *"la partecipazione alla realizzazione di progetti quali quelli finanziati a livello europeo avviene nell'ambito di procedure che prevedono tempi di realizzazione non certo ristretti a tal punto da impedire neanche l'esperimento di procedure selettive improntate ad elementi di pubblicità essenziali"*⁴

⁴ Si veda anche la deliberazione 122/2014/SRCPIE/REG che sul punto cita e richiama le proprie precedenti deliberazioni nn. 362/2013 e 61/2014.

Sul tema, inoltre, la Sezione ha avuto modo di ribadire che la ragione di urgenza a provvedere deve essere comunque *“connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico”*.

Questa Sezione, richiamando le due pronunce di orientamento in materia (nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR) ha riaffermato che il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato, con affidamento diretto, nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione.

Quanto all’ipotesi, enucleata dalla giurisprudenza, di *“unicità della prestazione ottenibile sotto il profilo soggettivo”*, applicabile in ambito letterario, artistico o anche tecnico, essa richiede comunque l’esistenza di un unico operatore in grado di fornire la prestazione richiesta, per essere la stessa marcatamente connotata dalla soggettività del prestatore (deliberazione n.47/2025/SRCPIE/REG, n.12/SRCPIE/2026/REG).

2.4 Gli esiti del controllo e l’adozione delle misure correttive da parte degli Enti controllati

Le Amministrazioni destinatarie delle pronunce di questa Sezione regionale di controllo sono state invitate, per tramite del provvedimento collegiale, ad adottare le conseguenti misure per conformare il proprio regolamento alla normativa vigente. Si evidenzia l’adozione di provvedimenti di autocorrezione da parte di tutti gli enti. In questi casi, quindi, le amministrazioni controllate hanno dimostrato capacità di conformare, con efficienza ed efficacia, la loro azione amministrativa alla normativa vigente.

Si deve dare altresì atto che il Comune di Volpiano e l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo hanno provveduto già in fase di istruttoria, all’adozione di provvedimenti conformativi, mostrando particolare efficienza e capacità di buona amministrazione.

Il Comune di Volpiano, con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 22.05.2025 modificava il *“Capo VIII: Rapporti di collaborazione autonoma”*, del Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, inviandone comunicazione per estratto nei termini di legge a questa Sezione regionale di controllo, prot. Cdc n.4262 del 03/06/2025.

Il Comune, inoltre, oltre a dare riscontro alle richieste istruttorie procedeva alla modifica e/o integrazione e/o riformulazione del Capo VIII, sulla base delle criticità rilevate nelle note istruttorie da questa Sezione regionale di controllo. Il Sindaco, con nota prot. n. 23769 del giorno 23 settembre 2025, prot. Cdc n. 6939, trasmetteva copia del Capo VIII *"Affidamento incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza"* del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18.09.2025.

Nel caso del Comune di Volpiano, la Sezione, con proprio pronunciamento (deliberazione n.111/2025/SRCPIE/REG), ha preso dunque atto delle modifiche regolamentari avvenute durante il procedimento istruttorio, inizialmente scaturito nell'ambito dei controlli di tipo finanziario e proseguito nel controllo successivo sulla gestione dell'attività amministrativa.

Anche l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo ha dimostrato capacità di autocorrezione già in fase di contraddittorio istruttorio. Con nota prot. Cdc n. 5517 del 28 luglio 2025, si chiedeva all'Ente di voler trasmettere la deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 21.11.2024 di adozione del Regolamento aziendale recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, poiché non rintracciato nel sito istituzionale. Con nota prot. n. 32144 del 18 settembre 2025 (prot. Cdc n. 6774 di pari data) l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo rispondeva alla richiesta istruttorio, allegando copia della deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 21.11.2024 di approvazione del *"Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i."*. Dall'esame del Regolamento trasmesso emergevano alcuni profili di criticità meritevoli di un ulteriore approfondimento istruttorio. Con nota del 21 ottobre 2025 prot. n. 36309, (prot. Cdc n. 8908 di pari data) il Responsabile S.S. Amministrazione del Personale dell'Azienda informava dell'avvenuta

parziale modifica del Regolamento in oggetto, in adeguamento alle indicazioni e alle deliberazioni di questa Sezione Regionale di Controllo.

Tale capacità di autocorrezione, in fase istruttoria, è stata riscontrata anche da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta il quale, in esito all'istruttoria seguita all'esame delle deliberazioni del Direttore Generale n. 177 del 3 giugno 2025 e n. 182 del 6 giugno 2025, relativa agli atti di spesa inerenti al conferimento di incarichi di prestazione d'opera, ha modificato il proprio "Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di studio, ricerca o consulenza", conformemente alla normativa in materia: "[...] *In accoglimento dei suggerimenti forniti ed al fine di consentire a tutti i soggetti iscritti nei vari elenchi "di poter fornire aggiornamenti tempestivi, utili ad una migliore valutazione da parte del responsabile richiedente", si comunica che, a partire dalla data odierna, si provvederà, preliminarmente all'avvio di ogni nuova procedura, ad inviare apposito invito a tutti i professionisti inseriti negli elenchi circa la possibilità di aggiornare i dati precedentemente forniti, indicando nel contempo la specifica procedura che porterà all'affidamento di un incarico. Si provvederà, inoltre, a inserire tale passaggio procedimentale nel Regolamento che, una volta aggiornato, sarà trasmesso alla Vostra Illustrissima Corte*" (prot. IZSTO n. 8163 del 31 luglio 2026 e prot. Cdc n. 5593 di pari data).

In ultimo, capacità di autocorrezione è stata dimostrata anche da IRES Piemonte, nel corso del procedimento istruttorio (prot. Cdc n. 1342 del 25.02.2026) diretto ad approfondire elementi di analisi attinenti al profilo della non conformità a legge dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.Co.Co). IRES Piemonte, ribadendo la conformità del proprio operato alla legge ha comunque ritenuto di voler adeguare il regolamento adottato, stante la non attualità delle norme regolamentari che richiamavano le fattispecie dei contratti già indicate, non più stipulabili: "*La permanenza nel testo regolamentare del riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative non implica, di per sé, l'adozione di schemi contrattuali in contrasto con la normativa sopravvenuta, dovendosi verificare in concreto la struttura del singolo rapporto. L'Amministrazione intende aggiornare il suddetto Regolamento per eliminare qualsiasi riferimento non più attuale o non conforme alla normativa vigente*" (prot. IRES Piemonte n. 552 del 9 marzo 2026, prot. Cdc n. 1668 di pari data). Anche in questo caso, quindi, il contraddittorio con l'Ente, in fase di istruttoria ha

determinato l'attivazione delle facoltà autocorrettive dell'amministrazione scaturite nella dichiarata volontà di aggiornare il proprio disposto regolamentare.

3. IL CONTROLLO SUGLI ATTI DI SPESA (ART. 1, COMMA 173, DELLA LEGGE 266/2005).

3.1 Profili generali sugli atti di spesa inerenti al conferimento di incarichi esterni.

Il controllo sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trova fondamento nell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che recita testualmente *“gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”*. La finalità di detto controllo è riconducibile all'accertamento dell'idoneità dell'attività amministrativa, posta in essere dagli enti controllati, a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche.

Tale controllo consiste in una vera e propria verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell'atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell'Ente controllato.

Inoltre, l'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a sua volta, prevede che gli atti di affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca a soggetti estranei all'amministrazione siano corredati della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

In proposito, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogato, per effetto della legge finanziaria 2006, l'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La vigenza di detta norma è stata ritenuta, dalla successiva giurisprudenza contabile, non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la disciplina, intervenuta successivamente, dettata in materia di incarichi e di spese per

mostre convegni e rappresentanza, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, dunque, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di funzione di controllo interno dell'Ente, permane e riguarda il singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile. Per quanto concerne i vincoli in materia di contenimento e di riduzione della spesa, inizialmente previsti dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), si rammenta la successiva abrogazione ad opera dell'art. 57, comma 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il controllo successivo sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 costituisce, dunque, un presidio di verifica della sana gestione finanziaria degli atti di spesa e del buon andamento dell'agire amministrativo (art. 87 Cost.). La legittimità degli atti di conferimento di incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione costituisce, infatti, il presupposto logico-giuridico necessario per assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza (3E).

Sotto il profilo definitorio, la Deliberazione n. 6/2005 delle Sezioni Riunite costituisce il parametro ermeneutico fondamentale per distinguere le fattispecie sottoposte a controllo:

- *Incarichi di studio*: caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale che illustri i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi prospettati.
- *Consulenze*: intese come richieste di pareri ad esperti per acquisire un giudizio idoneo a orientare l'azione degli organi dell'amministrazione.
- *Incarichi di ricerca*: presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Ente e si concretizzano nella raccolta organica di materiale conoscitivo, riassunta in una relazione scritta.

Secondo la giurisprudenza contabile prevalente, il contenuto delle tre descritte categorie coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla *locatio operis*, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore.

L'azione amministrativa, nel conferire gli incarichi esterni, deve conformarsi ai seguenti parametri normativi:

- art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 individua i presupposti di legittimità per il ricorso a collaborazioni esterne, con particolare riguardo all'assenza di professionalità interne e alla natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce il divieto di stipulare contratti di collaborazione (Co.Co.Co.) che dissimolino rapporti di lavoro subordinato, prevedendo prestazioni continuative e organizzate dal committente. La violazione comporta la nullità dell'atto e la responsabilità erariale del funzionario stipulante;
- il D.Lgs. n. 75/2017 prevede interventi correttivi volti a prevenire l'elusione del pubblico impiego tramite l'abuso di contratti di lavoro autonomo;
- art. 1, comma 173, della L. 266/2005 sancisce l'obbligo di trasmissione degli atti di conferimento di incarichi alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione. Tale presidio è orientato al contenimento della spesa pubblica e alla verifica della coerenza dell'azione amministrativa con i vincoli di finanza pubblica e i criteri di sana gestione finanziaria;
- art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che la pubblicazione dei dati relativi a consulenti e collaboratori debba avvenire tempestivamente, e comunque entro tre mesi dal conferimento dell'incarico.

Questa Sezione ribadisce che gli obblighi di trasparenza, talvolta percepiti dagli enti come opzionali, costituiscono, invece, condizione di efficacia per il pagamento del compenso all'incaricato e parametro di valutazione della responsabilità dirigenziale in capo ai soggetti che conferiscono l'incarico.

3.2 Metodologia di analisi adottata dalla Sezione

Gli atti di conferimento di incarichi di studio, di ricerca e consulenze, pervenuti nell'arco di tempo considerato (1° gennaio 2025-31 dicembre 2025) sono elencati nella seguente tabella riepilogativa.

Ente	Protocollo	Atto	Data atto
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	18/12/2024
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	09/01/2025
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	11/02/2025
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	12/02/2025
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	5532/25	decreto	20/05/2025
ASL NOVARA	5232/25	466	04/07/2025
ASL TO 5	31/25	447	17/12/2024
ASL TO 5	35/25	456	20/12/2024
ASL TO 5	132/25	489	30/12/2024
ASL TO 5	854/25	66	30/01/2025
ASL TO 5	2010/25	187	20/03/2025
ASL TO 5	2227/25	205	31/03/2025
ASL TO 5	2876/25	261	18/04/2025
ASL TO 5	6469/25	610	15/09/2025
ASL TO 5	8091/25	698	08/10/2025
ASL TO 5	13280/25	754	24/10/2025
ASL TO 5	128/25	491	30/12/2024
ASL TO 5	1793/25	150	10/03/2025
ASL TO 5	2046/25	193	25/03/2025
ASL TO 5	2873/25	258	18/04/2025
ASL TO 5	4102/25	326	22/05/2025
ASL TO 5	4540/25	384	09/06/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	73	15/01/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	320	17/02/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	429	05/03/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	596	31/03/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	672	11/04/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	780	29/04/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	866	13/05/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1059	11/06/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1067	12/06/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1168	25/06/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1918	04/11/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1988	13/11/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1989	13/11/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	2008	15/11/2025
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	2266	19/12/2025
Città della salute	13240/25	1383	22/10/2025
Ente di gestione delle aree protette delle alpi marittime	9461/25	587	10/11/2025
IRES	111/25	149	02/12/2024

IRES	111/25	152	04/12/2024
IRES	111/25	160	10/12/2024
IRES	111/25	162	11/12/2024
IRES	111/25	164	12/12/2024
IRES	111/25	165	13/12/2024
IRES	111/25	167	16/12/2024
IRES	111/25	171	17/12/2024
IRES	111/25	173	18/12/2024
IRES	878/25	6	22/01/2025
IRES	878/25	7	23/01/2025
IRES	878/25	9	28/01/2025
IRES	1570/25	12	04/02/2025
IRES	1570/25	13	06/02/2025
IRES	1570/25	14	06/02/2025
IRES	2170/25	30	19/03/2025
IRES	2170/25	34	25/03/2025
IRES	2170/25	36	27/03/2025
IRES	3340/25	43	07/04/2025
IRES	3340/25	44	07/04/2025
IRES	3340/25	46	10/04/2025
IRES	4366/25	52	08/05/2025
IRES	4366/25	55	12/05/2025
IRES	4366/25	65	26/05/2025
IRES	4366/25	64	27/05/2025
IRES	5139/25	69	05/06/2025
IRES	5139/25	70	06/06/2025
IRES	5139/25	78	11/06/2025
IRES	5660/25	98	25/07/2025
IRES	5660/25	99	25/07/2025
IRES	5660/25	100	25/07/2025
IRES	5660/25	102	30/07/2025
IRES	5660/25	103	31/07/2025
IRES	6060/25	106	01/08/2025
IRES	6060/25	109	05/08/2025
IRES	6060/25	111	05/08/2025
IRES	7318/25	119	17/09/2025
IRES	7318/25	120	19/09/2025
IRES	12529/25	128	22/10/2025
IRES	12529/25	129	22/10/2025
IRES	12529/25	130	22/10/2025
IRES	12529/25	131	22/10/2025
IRES	13246/25	134	04/11/2025
IRES	13246/25	142	27/11/2025
Istituto Zooprofilattico	6641/25	177	03/06/2025
Istituto Zooprofilattico	6639/25	182	06/06/2025
Regione Piemonte	13158/25	311	10/12/2025
Unipo	9379/25	delibera 10/25 di ratifica decreto 1927/25	22/10/2025

Tabella n. 3: elenco in ordine alfabetico degli atti di spesa oggetto di controllo nel periodo considerato

La Sezione ha svolto l'esame degli atti selezionati mediante note istruttorie rivolte alle pubbliche amministrazioni interessate, alle quali sono state indirizzate, a seguito del controllo degli atti di spesa trasmessi, specifiche richieste di chiarimenti ed integrazione documentale. Unitamente agli atti di spesa sono stati sottoposti a controllo i regolamenti degli enti per l'affidamento degli incarichi esterni. Le istruttorie sono state condotte sui flussi informatici e documentali pervenuti ed è stata effettuata su un campione di 1 atto di spesa su 5 pervenuti al controllo della Sezione che si è avvalsa di una *checklist* metodologica finalizzata a far emergere le eventuali criticità gestionali o le violazioni dei vincoli di spesa, come espresso nella tabella sotto riportata.

Ambito di Controllo	Presupposto di Legittimità	Evidenza Richiesta
Regolamento	Disciplina interna aggiornata per la selezione comparativa.	Deliberazione o equivalenti.
Sostenibilità Finanziaria	Parere dell'Organo di Revisione (per EELL>5.000 ab.) e quantificazione <i>budget</i> .	Attestazione di copertura e indicazione specifica del capitolo/codice finanziamento.
Pianificazione Strategica	Coerenza con i fabbisogni e la ricerca programmata.	Inserimento nel Programma Triennale / Annuale di Ricerca o PTFP e PIAO.
Ricognizione di Personale	Prova documentale dell'impossibilità di utilizzo del personale di ruolo.	Verbali di interpello o disamina oggettiva delle competenze interne.
Struttura dell'Incarico	Definizione di <i>output</i> , tempi e natura eccezionale.	Cronoprogramma analitico e descrizione non generica delle prestazioni.

Tabella n.4: *checklist* metodologica utilizzata nel controllo degli atti di spesa

Conclusivamente, il controllo successivo sulla gestione, svolto dalla Sezione ha riguardato non solo la legittimità degli atti, non esauendosi nel mero riscontro formale dei requisiti richiesti dalle norme di legge, ma ha ricompreso altresì la valutazione dell'osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come rappresentato nella sottostante tabella.

Presupposti di legittimità (Art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001)	Indicatori di Efficienza, Efficacia ed Economicità (Principi 3E)
Inesistenza di personale interno idoneo (previa ricognizione documentata).	Economicità: Assenza di oneri riflessi tipici del lavoro subordinato e congruità del compenso.
Esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.	Efficacia: Coerenza tra l' <i>output</i> professionale e gli obiettivi del progetto.
Carattere temporaneo e altamente qualificato della prestazione.	Efficienza: Rispetto del cronoprogramma e monitoraggio tramite <i>timesheet</i> e stati di avanzamento.
Definizione preventiva di durata, oggetto e compenso.	Misurabilità: Rapporto costi-benefici tra spesa esterna e incremento della qualità dei servizi erogati.

Tabella n.5: principali indicatori applicati nel controllo successivo sulla gestione

3.3 Gli ambiti di potenziale criticità attenzionati

All'esito delle istruttorie tutti gli atti di spesa controllati sono risultati conformi alle normative di riferimento, adottati nel rispetto dei presupposti e delle procedure di legge. I principali elementi di potenziale criticità attenzionati nell'attività istruttoria, in contraddittorio con le amministrazioni soggette al controllo, sono stati i seguenti.

La necessaria previa ricognizione interna

Il tema è stato trattato nell'ambito dell'istruttoria che ha avuto ad oggetto il Decreto Direttoriale del 4 marzo 2025, prot. 1275 dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino⁵. Già all'atto dell'avvio del procedimento di selezione, l'Amministrazione era giunta a determinarsi in ordine al fatto che la struttura amministrativa non disponeva, né quantitativamente, né qualitativamente, di personale con le competenze richieste. Tale circostanza veniva acclarata nel Decreto Direttoriale citato e nelle relazioni interne di programmazione del personale legate al progetto PNRR. L'impossibilità di far fronte con personale di servizio agli adempimenti affidati all'incaricato esterno era legata sia alla materiale carenza di personale, sia alla carenza qualitativa del personale in servizio. Sotto il primo profilo -carenza quantitativa di personale-, è stata considerata la composizione della dotazione organica effettiva, caratterizzata da un esiguo personale amministrativo già in servizio. Sotto il secondo profilo -carenza qualitativa di personale- la dotazione organica della Accademia al momento dell'indizione del bando era costituita da profili amministrativi del tutto privi di esperienze o titoli attinenti alle attività di rendicontazione, controllo e gestione di progetti europei. Dunque, non esisteva una figura di dipendente con le qualifiche necessarie a svolgere l'incarico affidato in esterno. Pertanto, l'Ente ha ritenuto di non poter far fronte agli adempimenti oggetto di incarico esterno neppure con un migliore o più produttivo impiego delle risorse interne a disposizione dell'Ente.

⁵ Incarico esperto "Middle" in gestione, rendicontazione e controllo – supporto amministrativo e contabile – Progetto PNRR "INAR: Italian Network of Artistic Research and Art Education World Expo 2026. Note istruttorie prot. Cdc n. 7164 del 29 settembre 2025 e n. 13573 del 22 dicembre 2025, note di risposta dell'Ente prot. Cdc n. 11802 del 31 ottobre 2025 e n. 527 del 23 gennaio 2026.

La ricognizione interna volta al previo accertamento dell'effettiva impossibilità, non solo soggettiva, ma anche oggettiva, di utilizzo di personale dipendente capace di assicurare la medesima prestazione ha costituito tema di indagine anche nell'istruttoria svolta nei confronti degli atti di spesa dell'ASL TO5⁶. In uno specifico caso, l'Azienda ha chiarito che *“La Regione Piemonte, nell'approvazione del progetto e nello stanziamento delle risorse alla singole Aziende Sanitarie, con propria D.D. n. 325 dell'8/05/2024, allegato A) “Piano operativo” (allegato2) ha specificato, nelle spese ammissibili per il personale, che sotto questa specifica voce “è possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all'Unità operativa (Azienda)”*⁷.

La ricognizione volta a verificare l'assenza di professionalità interne non può consistere nella mera richiesta di disponibilità al personale dipendente, ma deve fondarsi su una valutazione oggettiva e circostanziata delle competenze presenti in organico. L'amministrazione deve verificare le proprie risorse prima di rivolgersi all'esterno.

Le istruttorie che hanno coinvolto IRES Piemonte hanno riscontrato che la ricognizione interna è stata effettuata dai dirigenti sulla base delle competenze effettivamente possedute dal personale in servizio presso le diverse aree rispetto all'oggetto dell'incarico e in considerazione della concreta sostenibilità organizzativa, dei carichi di lavoro proiettati su tutta la durata del contratto⁸. L'Ente verificava, in tutti i casi, l'assenza di personale in possesso delle competenze tecniche e dell'esperienza specifica nei campi richiesti.

Le proroghe ed i rinnovi degli incarichi

Le istruttorie condotte hanno rilevato che i casi di rinnovo e proroga degli incarichi sono dipesi nella maggior parte dei casi da fattori esterni agli enti, quali ad esempio la prosecuzione dei progetti da parte dei soggetti finanziatori oppure la necessità di conclusione dell'incarico per motivi oggettivi e comunque non dipendenti dal soggetto

⁶ Note istruttorie prot. Cdc n. 2876-2025 (Deliberazione 261/2025), 132-2025 (Deliberazione 489/2024) e 2010-2025 (Deliberazione 187/2025).

⁷ Nota di risposta istruttoria prot. Cdc n. 5213 dell'8 luglio 2025.

⁸ Nota di riscontro istruttoria prot. Cdc n. 12454 del 3 novembre 2025 e prot. n. 12956 del 17 novembre 2025 e n. 552 del 9 marzo 2026.

incaricato che rendono comunque difficoltosa una attenta e congrua programmazione *ab origine* delle tempistiche riguardanti il ciclo di vita degli incarichi.

Gli obblighi di pubblicazione e la trasparenza dell'attività amministrativa

Le procedure amministrative interne di singoli enti hanno mostrato difficoltà tecniche e gestionali a adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n.33/2013, superate, comunque, durante il periodo temporale dello svolgimento del contraddittorio con gli enti sui temi istruttori che hanno riguardato anche la congruità della durata temporale della pubblicazione degli avvisi delle procedure. Su questi aspetti alcune istruttorie hanno evidenziato che gli incarichi non giungevano in pubblicazione sul sito istituzionale *“a causa della omessa compilazione di un campo obbligatorio [...] acquisito automaticamente dal sistema. La variazione della modalità di pubblicazione per la Trasparenza avvenuto il 01/01/2025 ha comportato questa criticità ad oggi sanata; pertanto, anche gli incarichi in questione risultano pubblicati in Amministrazione Trasparente”*⁹.

Le istruttorie hanno analizzato anche la tempistica della pubblicazione degli avvisi per verificarne la congruità ai fini dell'effettività della procedura comparativa, volta alla ricerca del miglior profilo professionale. Sul punto sono state osservate tempistiche a volte contratte, stante l'esigenza di assicurare celerità delle procedure, sempre nel rispetto della disciplina data dagli atti regolatori interni delle amministrazioni¹⁰.

È accaduto che l'incarico fosse pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente con ritardo, a causa di un disguido organizzativo che l'istruttoria condotta internamente all'amministrazione ha portato a ritenere del tutto incolpevole, dando contemporaneamente atto che, anteriormente alla pubblicazione, nessun corrispettivo fosse stato versato al soggetto incaricato¹¹.

Caratteristiche dell'incarico e natura del rapporto contrattuale

Le istruttorie hanno approfondito aspetti quali la presenza degli elementi sostanziali del contratto di prestazione d'opera intellettuale e l'assenza di rapporti di

⁹ Nota di risposta istruttoria prot. Cdc n.5213 dell'8 luglio 2025.

¹⁰ Vedasi nota precedente.

¹¹ Nota istruttoria protocollo Cdc n. 527 del 23 gennaio 2026.

parasubordinazione o di fattispecie vietate alle amministrazioni pubbliche quali le collaborazioni coordinate e continuative¹².

Oggetto dell'incarico, obiettivi attesi e raggiunti

Il tema riguardante l'oggetto degli incarichi conferiti è stato approfondito in tutte le istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge e per le valutazioni sulla gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. Approfondimenti specifici sono stati effettuati nel corso dell'istruttoria che ha avuto ad oggetto il Decreto Direttoriale del 4 marzo 2025, prot. 1275 dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino¹³. In questo caso, l'istruttoria condotta ha evidenziato, con maggiore chiarezza, rispetto agli altri di spesa analizzati, che gli obiettivi specifici dell'incarico non si sovrapponevano alle attività del personale dipendente presente presso l'Accademia, trattandosi di prestazioni specialistiche e professionali alle quali l'ente non era in grado di far fronte con personale di servizio esistente anche perché neppure previsto nella pianta organica della Amministrazione. In questo caso, il ricorso al supporto esterno e l'aderenza dell'incarico conferito dall'Accademia a prassi ormai consolidate nella pubblica amministrazione, anche in relazione alla straordinarietà e alla complessità gestionale dei progetti finanziati con risorse PNRR, è stato ritenuto dall'Ente la migliore soluzione per garantire l'adeguata gestione dei fondi ed il rispetto delle tempistiche richieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹⁴.

L'attività di programmazione dell'Ente

Le istruttorie hanno, altresì, fornito l'occasione di approfondire tematiche quali le eventuali carenze strutturali e di personale, soprattutto riguardo agli incarichi conferiti

¹² L'istruttoria sulla Determinazione n. 171/2025 IRES Piemonte, ha rilevato un errore nella codifica contabile dei pagamenti. Nel Mandato n. 38/2025, l'Ente ha utilizzato il codice: U.1.03.02.12.003 (Collaborazioni coordinate e a progetto). Tale imputazione è stata attribuita dall'Ente a mero refuso, stante il rispetto da parte dell'Ente del disposto dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dal D.Lgs. 75/2017) che proibisce alle P.A. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

¹³ Vedasi nota n.5

¹⁴ L'Accademia Albertina di Belle Arti evidenziava, a riprova della necessità del ricorso alla collaborazione esterna, *"l'inesistenza assoluta di figure specifiche nella dotazione organica della Accademia (come di altre istituzioni similari alla nostra) e che analoghe professionalità sono state ritenute necessarie anche da numerose altre Istituzioni pubbliche impegnate nell'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR le quali hanno provveduto a bandire specifiche selezioni per il reclutamento di figure professionali con analoghe competenze in ambito contabile e amministrativo, al fine di garantire un'adeguata gestione dei fondi"*.

dagli Enti del settore sanitario, al fine di verificare se le motivazioni del ricorso a soggetti esterni denotassero una effettiva carenza di organico. Coerentemente con Deliberazione d'indirizzo n. 54/2021/SRCPIE/INPR, questa Sezione distingue nettamente tra gli incarichi intellettuali soggetti a controllo e le prestazioni d'opera volte all'aumento quantitativo dei servizi. Gli incarichi conferiti per colmare lacune organiche (esempio medici o infermieri per turnazioni ordinarie) non rientrano nell'art. 1, c. 1173, L.266/2025, poiché privi delle finalità di produrre uno "studio" o un "parere". Diversamente restano soggetti a controllo gli incarichi inseriti in progetti specifici, dove la prestazione è finalizzata a un output scientifico definito e non alla mera copertura dei turni dei sanitari¹⁵.

¹⁵ In questo senso sono stati considerati atti di spesa soggetti a controllo le deliberazioni dell'ASL TO5: n.489 del 30 dicembre 2024, n.187 del 20 marzo 2025, n. 698 dell'8 ottobre 2025, (nota di chiusura istruttoria prot. Cdc n. 1147 del 16 febbraio 2026); n. 261 del 18 aprile 2025 (nota di chiusura istruttoria prot. Cdc n. 1146 del 16 febbraio 2026).

ENTE	atto	data atto	costo	ESITO ISTRUTTORIA	Compr ovata speciali zzazioni	Ricog nizioni	Eccezio nalità/ straordi narietà e durata tempor anea	Specifici tà attività	Comp enso predef inito	Pubblicazi one	Rinno vo	Assenza richiami co.co.co.	Previsione deroghe a procedure comparativ e
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	decreto	20/05/2025	48.800,00	INVIATA NOTA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA CON RILIEVI SU ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE (NS 1148/26)			x	x		x			
ASL TO 5	489	30/12/2024	55.588,50	INVIATA NOTA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA CON RILIEVI SU PROGRAMMAZIONE TEMPORISTICHE DELL'INCARICO AB ORIGINE (NS 1147/2026)		x		x	x	x	x		
ASL TO 5	187	20/03/2025	compenso orario	INVIATA NOTA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA CON RILIEVI SU PROGRAMMAZIONE TEMPORISTICHE DELL'INCARICO AB ORIGINE (NS 1147/2026)				x	x				
ASL TO 5	261	18/04/2025	76.805,00	INVIATA NOTA CHIUSURA ISTRUTTORIA SENZA RILIEVO (NS 1146/2026)			x	x					
ASL TO 5	193	25/03/2025	compenso orario	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 5102/2025)				x			x		
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	429	05/03/2025	12.463,56	DELIBERAZIONE 118/2025 (istruttoria su incarico con esito positivo): HANNO CONFORMATO REGOLAMENTO INVIATO CON SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO		x		x		x			x
IRES	171	17/12/2024	108.600,00	ISTR. NOTA 7809 DEL 10/10/25, PERVENUTO RISCONTRO A SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO CON IMPEGNO DI REVISIONARE IL REGOLAMENTO	x	x	x	x			x	x	
IRES	12	04/02/2025	26.000,00	INVIATA NOTA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA CON INVITO A SVOLGERE RIFLESSIONE SULLE STABILI PROFESSIONALITA' NECESSARIE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO (NS NOTA 13680/2025)	x		x	x			x		

Tabella n.6: principali profili di criticità attenzionati nelle istruttorie

3.4 Atti pervenuti e non soggetti a controllo ex art. 1 co. 173

Occorre dare altresì precisare che sono pervenuti alla Sezione alcuni atti di spesa, illustrati nella tabella che segue, che sono stati restituiti perché, a seguito della loro disamina anche attraverso specifica attività istruttoria, sono risultati non rientranti nel perimetro del controllo ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. n.266/2005. In linea generale, occorre ricordare che con la deliberazione di indirizzo n.54/2021/SRCPIE/INPR, questa Sezione regionale di controllo ha deliberato che *"...il conferimento di incarichi di prestazione d'opera di natura sanitaria, aventi ad oggetto mansioni tipiche dei dirigenti medici e degli altri professionisti del ramo (infermieri, biologi, ostetrici, tecnici di laboratorio, ecc...) non possa di per sé collocarsi nell'ambito degli incarichi di "studio-ricerca-consulenza" menzionati dai commi 9 e 10 dell'articolo unico della L. n. 266/2005 e risulti quindi non soggetto agli obblighi di comunicazione a questa Sezione ai sensi del comma 173."*

Nei casi di specie, dopo l'esame istruttorio, è risultato che gli atti di spesa difettavano dei requisiti previsti dalla normativa alle lettere b) e c) del comma 6 dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001. Infatti, non potrebbe sostenersi l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, giacché personale medico e sanitario è già in forza alla struttura e l'impiego di soggetti esterni è orientato ad aumentare l'erogazione di prestazioni assistenziali da punto di vista quantitativo, al fine di non sottoporre l'utenza ad attese insostenibili. Inoltre, in tali situazioni non è ravvisabile tanto un "progetto", quanto una necessità di sopperire a carenze numeriche di personale qualificato, della stessa tipologia di quello già alle dipendenze dell'azienda sanitaria.

Restano, invece, soggette al controllo della Corte dei conti quell'insieme di attività che, ai sensi di quanto espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 6 del 15/02/2005, si concludono con la consegna di relazione scritta finale (incarico di studio), ovvero esprimono pareri/valutazioni/giudizi (consulenze), oppure espongono le risultanze di quanto definito in un preventivo programma di ricerca (ricerca).

Gli atti di spesa menzionati, non rientrando tra quelli assoggettati all'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. n.266/2005, di conseguenza, sono stati restituiti all'amministrazione.

ASL TO 5	128/25	491	30/12/2024	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 5102/2025)
ASL TO 5	1793/25	150	10/03/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 5102/2025)
ASL TO 5	2873/25	258	18/04/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 5102/2025)
ASL TO 5	4102/25	326	22/05/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 5102/2025)
ASL TO 5	4540/25	384	09/06/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 5102/2025)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	73	15/01/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	320	17/02/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	596	31/03/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	672	11/04/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	780	29/04/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1059	11/06/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1168	25/06/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1918	04/11/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1988	13/11/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	1989	13/11/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	2008	15/11/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO	5291/25	2266	19/12/2025	Atto di conferimento di incarico	NOTA DI RESTITUZIONE INVIATA (NS NOTA 1149/2026)

Tabella n.7: atti restituiti perché non rientranti nel perimetro del controllo

SINTESI CONCLUSIVA

L'attività di controllo effettuata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte sull'esercizio 2025 ha consentito di verificare, con approccio sistematico e campionario, la conformità degli atti di conferimento di incarichi esterni e dei regolamenti adottati dagli enti locali e dagli altri soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, nonché dell'art. 3, commi 56 e 57, della legge n. 244/2007.

L'analisi dei regolamenti ha evidenziato, pur in un quadro di generale osservanza dei parametri normativi, alcune criticità inerenti alla corretta individuazione dell'organo competente all'adozione del regolamento, alla piena separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività gestionale, alla necessaria previsione di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate, nonché alla formulazione conforme all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 delle clausole relative alla proroga degli incarichi e alla ricognizione delle professionalità interne.

Le amministrazioni interessate hanno, nella totalità dei casi, adottato tempestivi interventi di revisione regolamentare, idonei ad assicurare il riallineamento alla normativa primaria e agli orientamenti giurisprudenziali.

Con riferimento agli atti di spesa, il controllo ha riguardato gli incarichi rientranti nel perimetro dei commi 9, 10, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005.

Le verifiche istruttorie hanno accertato l'assenza di profili di illegittimità sostanziale e la conformità degli atti di spesa ai parametri normativi.

L'attenzione della Sezione, in fase istruttoria è stata diretta ad individuare eventuali elementi di criticità metodologica tra cui: incompletezza o insufficiente puntualità della ricognizione interna, anche in relazione alla necessaria dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili; programmazione non pienamente coerente dei cronoprogrammi di progetto; pubblicazione degli avvisi con tempistiche non idonee a garantire la massima partecipazione; rischio di configurazione di rapporti parasubordinati nei casi di collaborazioni pluriennali; irregolarità contabili, persistenza di riferimenti alle collaborazioni coordinate e continuative non più ammissibili;

genericità dell'oggetto di taluni incarichi, tale da non consentire una corretta valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Vari atti di spesa sono stati restituiti agli enti conferenti per estraneità al perimetro applicativo del citato art. 1, comma 173, in quanto privi quindi dei caratteri qualificanti propri degli incarichi di studio, ricerca o consulenza.

Questa Sezione regionale di controllo raccomanda agli enti di proseguire nell'adozione e nella corretta gestione degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, richiamando l'attenzione delle amministrazioni controllate sulla rilevanza:

- di effettive ricognizioni interne del personale, puntualmente documentate e fondate su criteri oggettivi;
- della predisposizione di cronoprogrammi realistici e coerenti con la durata degli incarichi;
- della piena osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza nei termini previsti dalla normativa vigente;
- dell'adozione di procedure comparative effettive e non meramente formali;
- della rigorosa distinzione tra incarichi esterni di natura intellettuale e prestazioni operative volte alla mera integrazione dei servizi;
- della corretta gestione contabile delle spese relative agli incarichi;
- della necessaria temporaneità degli incarichi e della eccezionalità della loro proroga.

Il complesso delle verifiche conferma che il controllo successivo sulla gestione costituisce un efficace strumento di presidio della legalità e di stimolo ai processi di autocorrezione amministrativa.

Pur non emergendo profili di non conformità degli atti di spesa alla disciplina normativa, la presenza di potenziali criticità procedurali e le difficoltà ricorrenti soprattutto riguardo all'assolvimento degli oneri di pubblicità degli incarichi, richiedono un consolidamento delle prassi di corretta gestione degli incarichi esterni, al fine di assicurare l'allineamento agli obblighi normativi e l'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

